



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.**

Nella controversia iscritta al n. 1567/2014 R.G., promossa con ricorso depositato in data 25.6.2014

da

**FRANCESCO PERETTI,**

- ricorrente -

rappresentato e difeso dagli Avvocati MOINO PIER FRANCESCO e MESTICHELLI CHIARA, come da mandato a margine del ricorso

contro

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- resistente -

rappresentato e difeso dall'Avvocato GUADAGNINO ANGELO, come da procura generale alle liti del 23.12.2011 n. 77778 a firma Notaio P. Castellini di Roma,

**OGGETTO: iscrizione alla Gestione Separata.**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'architetto Francesco Peretti ha agito in giudizio nei confronti dell'INPS lamentando l'illegittimità dell'iscrizione disposta d'ufficio nei suoi confronti presso la Gestione Separata



nel 2011, e le conseguenti richieste pervenutegli di pagamento dei contributi per l'anno 2005 ed il 2006, nonché la non debenza di quanto versato in relazione agli anni successivi; sosteneva la non obbligatorietà dell'iscrizione in questione, essendo egli già iscritto alla Gestione lavoratori dipendenti e, in relazione all'attività di architetto svolta in regime di libera professione e per la quale era iscritto al relativo albo, anche all'Inarcassa – cassa previdenziale privata – alla quale versava il contributo integrativo. Evidenziava anche l'intervenuta prescrizione relativamente alle somme pretese dall'INPS relativamente al 2005 ed al 2006, in quanto richieste oltre il termine quinquennale di legge, decorso sia con riferimento alla data di versamento dei contributi in questione che rispetto alla data di conoscibilità dei dati reddituali di esso ricorrente; nonché comunque la non debenza delle sanzioni civili in correlazione all'esistenza, in relazione alla questione di causa, di rilevanti oggettive incertezze nell'obbligo contributivo anche connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali, denunciando comunque la violazione da parte dell'INPS del tetto previsto per le sanzioni civili dall'art. 116 co. 8 lett. B). Concludeva dunque affinché, accertata la non debenza dell'iscrizione alla Gestione Separata, e dichiarata l'illegittimità delle note di diffida al pagamento del 2011 e 2012, l'INPS fosse condannato alla cancellazione di esso ricorrente dalla Gestione Separata nonché alla restituzione di quanto pagato successivamente al 6.7.2011 a detta Gestione, oltre interessi legali; in via subordinata concludeva in coerenza con le argomentazioni svolte in punto sanzioni civili.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS contrastava l'eccezione di prescrizione ed affermava a sua volta la legittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata in considerazione che la contribuzione versata presso Inarcassa era solamente quella integrativa, di solidarietà, la quale non era valutata a fini assicurativi; deduceva altresì che le somme pagate in riferimento all'anno 2005 e parte di quelle pagate in relazione all'anno 2006 erano irripetibili in assenza di espressa riserva di ripetizione effettuata al momento del pagamento, negava fondatezza alla richiesta di riduzione delle sanzioni civili ed eccepeva l'inammissibilità della domanda di restituzione in quanto non preceduta da istanza amministrativa. Formulava infine



a sua volta domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme già richieste in via stragiudiziale per il 2005 ed il 2006, oltre somme aggiuntive.

La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.

Le domande svolte in ricorso sono fondate.

In generale in relazione all'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata, la normativa è piuttosto esplicita nello stabilire, a seguito della legge di interpretazione autentica del 2011 (art. 18, co. 2, DL 98/11), che "sono tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps... esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11...in base ai rispettivi statuti e ordinamenti". Nel caso di specie il ricorrente, che è stata iscritto d'ufficio alla Gestione Separata in relazione all'attività svolta come architetto, è sia iscritto all'albo professionale relativo che assoggettato al versamento contributivo presso la Cassa di previdenza privata Inarcassa, sia pure in relazione al solo contributo integrativo – come prevede lo statuto di Inarcassa per i professionisti che siano anche dipendenti e dunque iscritti anche ad altra forma di previdenza obbligatoria -.

Dunque ricorrono nei suoi confronti entrambi i requisiti – peraltro individuati in maniera alternativa dal legislatore – in relazione ai quali è escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. Si condividono dunque pienamente i cospicui precedenti giurisprudenziali di merito favorevoli al Peretti dimessi dalla parte ricorrente.

In relazione alla domanda di restituzione di contributi già versati, questa va accolta dovendo superarsi l'eccezione di inammissibilità per carenza di previa domanda amministrativa, che è necessaria solo per le prestazioni previdenziali (sul punto: Cass., 29236/11). L'INPS va dunque condannato alla restituzione delle somme versate dal ricorrente a favore della Gestione Separata e dunque di € 33.563,37, oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso fino al saldo, non essendoci elementi dai quali ricavare la mala fede



dell'Istituto; per contro, alcuna rinuncia alla restituzione può essere ravvisata negli atti di pagamento del ricorrente, pur effettuati senza riserva di ripetizione.

L'eccezione di prescrizione risulta assorbita.

Le spese di lite sono poste a carico dell'INPS in ragione della sua soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'insistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata in capo al ricorrente, condanna l'INPS alla cancellazione di Francesco Peretto dalla Gestione Separata, fin dalla data di disposta iscrizione, nonché a restituire al ricorrente l'importo di 33.563,37, oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso fino al saldo.

Condanna altresì l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € di cui € 3.143,00, di cui € 43,00 per contributo unificato, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.

Venezia, 10/07/2015.

Il Giudice del Lavoro  
dott. Anna Menegazzo

